



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

### ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24/06/2013 n. 20

**OGGETTO:**  
**ALIQUOTE IMU ANNO 2013**

L'anno Duemilatredici il giorno Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 21.15, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	CARLETTI	MARZIO	SINDACO	Si
2	CALDUCCI	GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
3	AMICO	MICHELE	CONSIGLIERE	Si
4	MARCELLI	FRANCESCO	CONSIGLIERE	--
5	PANOCCHI	LUIGI	CONSIGLIERE	Si
6	AQUILANTI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
7	GRACIOTTI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
8	DRENAGGI	DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
9	MARINI	FABRIZIO	CONSIGLIERE	Si
10	BALDUCCI	DANIELA	CONSIGLIERE	Si
11	MICHETTI	DAVID	CONSIGLIERE	Si
12	BARTOLUCCI	MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Si
13	BILO'	MIRKO	CONSIGLIERE	Si
14	TROIANO	PRIMIANO	CONSIGLIERE	--
15	PALAZZESI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Si
16	MAZZANTINI	ANTONIO	CONSIGLIERE	Si
17	BALDAZZI	CORRADO	CONSIGLIERE	Si
	<b>Presenti N. 15</b>	<b>Assenti N. 2</b>		

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa ROSSELLA BARTOLINI.

Assume la Presidenza il Signor MARZIO CARLETTI nella sua qualita' di SINDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MICHELE AMICO, CORRADO BALDAZZI e FABRIZIO MARINI



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Sono presenti gli Assessori, non Consiglieri, Sauro Selva e Rosalba Compagnucci.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Selva che illustra l'argomento.

Il Sindaco afferma che l'Amministrazione ha rimodulato l'aliquota IMU riducendo l'aliquota relativa alla prima casa dal 0,35 per cento dell'anno 2012 al 0,25 per cento dell'anno 2013.

Il Consigliere Mazzantini afferma che il gruppo PDL si asterrà dal partecipare alla votazione e poi voterà contro l'approvazione del Bilancio preventivo. Egli afferma che il gruppo è favorevole alle agevolazioni disposte per la prima casa ma non è favorevole all'aliquota dello 0,90 per cento per insediamenti artigianali e sostiene che l'aliquota dello 0,76 per cento sarebbe stata sufficiente.

Il Sindaco evidenzia che il Comune è tenuto al pareggio di Bilancio e che è demagogia sostenere che l'aliquota dello 0,76 per cento sarebbe stata sufficiente.

Il Consigliere Graciotti esprime parere favorevole alla diminuzione dell'aliquota IMU per la prima casa. Egli afferma di essere fiero di far parte di una delle poche amministrazioni che ha abbattuto tale aliquota.

Il Consigliere Bilò si associa alla posizione del Consigliere Mazzantini.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberata dalla Giunta con atto n. 111 del 16.05.2013;

Visto che l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2007 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro detto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre nel caso di mancata approvazione la tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la presentazione del bilancio di previsione degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 così come convertito dalla L. n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'Istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutto il territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati art. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. 23/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Richiamati il D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche disposizioni normative, nonché gli art. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97 limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201/11 come convertito dalla L. 214/11 " Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", stabilisce le seguenti disposizioni:

- a) reintroduce l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- b) stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione di Consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- c) riduce l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità di modifica da parte del Comune sino allo 0,2 per cento in aumento o in diminuzione;
- d) riduce sempre l'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis D. Lgs. 557/93, con possibilità di ridurla fino allo 0,1 per cento;
- e) prevede la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nei casi di immobili locati;
- f) riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicata alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e degli immobili rurali strumentali; a tale quota non si applicano le detrazioni e le riduzioni deliberate dai Comuni;
- g) fissa in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante e residente nell'immobile e fino ad un importo massimo di € 400,00;
- h) applica la suddetta detrazione anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 504/92, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- i) applica altresì l'aliquota ridotta per abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3/bis D. Lgs. 504/92, vale a dire ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari,



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

a condizione che tali soggetti passivi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Perso atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012:

- lett. a) è soppressa la riserva allo stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011;
- lett. b) è istituita, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria, di spettanza dei comuni, da disciplinare con apposite disposizioni;
- lett. e) è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del De.Lgsvo 23/2011;
- lett. f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lett. g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Dato atto che per quanto sopra il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ora Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2013 a favore del Comune di Numana risulta negativo per € 1.784.161,66

Considerato inoltre che, con il D.L. 95/2012 (Spending Review) modificato dalla Legge di stabilità 2013 228/2012, sono stati previsti, in aggiunta a quello del 2012, ulteriori tagli al fondo di solidarietà comunale;

Tenuto conto che il presente atto si inserisce nel procedimento volto all'approvazione del bilancio preventivo, dal cui schema mutua i valori di riferimento della programmazione economica, per finanziare la quale, è indispensabile articolare l'aliquota ordinaria usufruendo della possibilità data ai Comuni di deliberarle in aumento e in diminuzione, assicurando il pareggio di bilancio e, quindi, il completo finanziamento dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica al fine di assicurare il mantenimento degli stessi livelli quali-quantitativi dei servizi precedentemente erogati.



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Vista la Circolare del MEF del 18.05.2012 n. 3/DF;

Considerato che la potestà regolamentare, riconosciuta dall'art. 14, comma 6, del D.Lgsvo 2011/23, consente di differenziare le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, con riferimento alle singole categorie;

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, come di seguito riportato:

A – 0,25% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come la norma specifica e si riporta al punto a). stessa aliquota si applica ai soggetti di cui al punto i);

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purchè sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

D) – 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94;

E) – 1,06% per le aree edificabili

F) – 0,90% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

G) – 0,95% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra;



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Precisato che le aliquote sopraindicate sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi da destinare alla popolazione per fronteggiare gli effetti delle decurtazioni ai trasferimenti statali operate con il D.L.95/2012 (Spending Review) incrementate con la Legge di Stabilità 2013 n.228/2012;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 5 marzo 2012, esecutiva, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la dipendente Maria Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario responsabile dell'IMU;

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli n. 11 palesemente espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Bilò, Palazzesi, Mazzantini e Baldazzi),

### D E L I B E R A

per i motivi di cui in narrativa:

1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale propria sperimentale per l'anno 2013 come di seguito riportato:

A – 0,25% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come la norma specifica e come in premessa riportato;

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purchè sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni



## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata;

D) – 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94;

E) – 1,06% per le aree edificabili;

F) – 0,90% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

G) – 0,95% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra.

Dopodiché, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 11 palesemente espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Bilò, Palazzesi, Mazzantini e Baldazzi),

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa ROSSELLA BARTOLINI

**IL PRESIDENTE**  
MARZIO CARLETTI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

**attesta**

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2013 al giorno 17/07/2013

Numana li 02/07/2013

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI